

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
DELL'IMPRESA PUBBLICA HYDROGEA S.P.A.
(AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 5 DEL D.LGS N. 36/2023)

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	15.11.2024	Prima emissione	M.R. Renga	R. Villalta	CDA

Sommario

Scopo	3
Premessa	3
Termini e definizioni	4
Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali applicabili alle procedure sottosoglia	5
Art. 2 Contratti estranei.....	5
Art. 3 Procedura telematica	6
Art. 4 Calcolo del valore dell'appalto e divieto di frazionamento	6
Art. 5 Durata dell'appalto, proroghe ed eventuali rinnovi.....	6
Art. 6 Nomina e funzioni del Responsabile Unico di Progetto	7
Art. 7 R.U.P. e Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)	8
Art. 8 Procedure per l'affidamento e criterio di aggiudicazione	9
Art. 9 Requisiti degli operatori economici e verifiche	9
Art. 10 Principio di rotazione.....	10
Art. 11 Selezione degli operatori economici	11
Art. 12 Criteri per la selezione degli operatori economici nelle procedure negoziate	12
Art. 13 Affidamento diretto.....	12
Art. 14 Procedura negoziata.....	14
Art. 15 Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice	15
Art. 16 Verifica delle offerte anormalmente basse	16
Art. 17 Aggiudicazione.....	17
Art. 18 Garanzie e polizze assicurative	17
Art. 19 Stipula del contratto	17
Art. 20 Obbligo di pubblicazione	18
Art. 21 Rinvio alla normativa generale	18
Allegato: Elenco indicativo di appalti estranei	19
ELENCO SERVIZI E LAVORI ESTRANEI	19
ELENCO FORNITURE ESTRANEE	20

Scopo

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione di HydroGEA S.p.A. (di seguito HydroGEA o società), in qualità di "impresa pubblica" operante in un settore speciale, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 (da ora in poi "Codice") e ha lo scopo di disciplinare gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 Codice.

Premessa

HydroGEA è una società a capitale interamente pubblico partecipata da 21 Comuni della Provincia di Pordenone ed è preposta, secondo il modello organizzativo *in house providing*, alla gestione di un servizio pubblico locale e, in particolare, del servizio idrico integrato, definito «servizio a rete», nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

Nonostante HydroGEA operi attraverso il modello organizzativo dell'*in house providing*, essa non è qualificabile come "organismo di diritto pubblico" e, quindi, non rientra nell'accezione di "amministrazione aggiudicatrice".

La società è un'"impresa pubblica," così come definita dall'art. 1, co. 1 lett. f) dell'Allegato 1.1 al Codice, ove per "impresa pubblica" si intende: *"l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa"*; l'attività principale di HydroGEA ricade nei settori speciali di cui agli artt. 141 e ss. Codice.

Pertanto, HydroGEA, in qualità di "impresa pubblica" operante in un settore speciale, è tenuta all'applicazione delle disposizioni del Codice riferite ai settori speciali e limitatamente ai contratti di appalto affidati da HydroGEA nell'ambito descritto dall'art. 148 Codice (ex art. 141, comma 2, Codice: *"Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli artt. da 146 a 152"*).

In particolare:

- l'art. 50, comma 5, Codice prevede che le "imprese pubbliche" nell'ambito dei settori speciali possano applicare la disciplina prevista nei rispettivi Regolamenti (quale è questo) per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14, Codice;
- in forza degli art. 143 ss., Codice per gli appalti superiori alle soglie europee e per quelli inferiori alle soglie europee ma con interesse transfrontaliero certo, HydroGEA applica il Codice nella parte ad essa applicabile in qualità "impresa pubblica" operante in un settore speciale.

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia e sopra soglia non "strumentali" all'attività del settore speciale (servizio idrico integrato), HydroGEA, in quanto "impresa pubblica" che riveste la qualità di "ente aggiudicatore" opera secondo il regime dei c.d. "contratti estranei", come individuati dal Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 16/2011 e, poi, dalla CGUE 28.10.2020, C-521-18.

Con riferimento ai "contratti estranei", HydroGEA opera secondo un regime commerciale privatistico tipico di un mercato competitivo per il quale non è necessaria la soggezione alle regole dettate in materia di evidenza pubblica.

Il processo degli approvvigionamenti costituisce attività sensibile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ("Responsabilità amministrativa degli Enti").

Tutte le attività svolte nel processo di approvvigionamento, dalla fase di progettazione alla fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, sono svolte nel pieno rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oltre che dei principi di comportamento previsti dal suddetto D.Lgs. 231/2001, D.Lgs. 33/2013 e dal Codice Etico

aziendale approvati dal Consiglio di Amministrazione di HydroGEA, richiamati specificatamente dalla modulistica di gara.

Gli operatori economici affidatari di lavori, forniture e servizi devono dichiarare di conoscere e accettare le suddette procedure aziendali adottate da HydroGEA.

Termini e definizioni

Per le definizioni di carattere generale si rinvia al contenuto dell'Allegato I.1 al Codice.

Per quanto attiene l'operatività di HydroGEA si esplicitano le seguenti definizioni:

CIG: codice identificativo gara; tale codice viene assegnato dall'ANAC attraverso la piattaforma di negoziazione telematica in uso.

L'obbligo di acquisizione del CIG permane:

- per tutte le procedure di gara/affidamenti rientranti nei settori speciali;
- per gli appalti oggetto di finanziamenti pubblici o laddove HydroGEA agisce nella veste di soggetto attuatore.

Gli appalti estranei non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e all'acquisizione del CIG.

Contratti estranei: contratti sottratti dall'applicazione del Codice per i quali HydroGEA non agisce in qualità di stazione appaltante. Poiché l'art. 141, Codice non prevede per i settori speciali il regime dei contratti esclusi (previsti invece nei settori ordinari dall'art. 56, Codice), le fattispecie equivalenti, di fatto, sono ricomprese nei contratti estranei.

CUP: codice unico di progetto; tale codice identifica progetti finanziati con fondi pubblici e viene assegnato dal CIPE collegandosi al sito internet dello stesso. L'acquisizione del CUP è obbligatoria per ogni progetto d'investimento pubblico che risulti:

- finanziato con risorse provenienti da bilanci di Enti pubblici
- finalizzato alla promozione delle politiche di sviluppo; in particolare, è obbligatorio per gli interventi per la politica regionale di sviluppo rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, finanziati con le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e dei Fondi europei;
- finanziato con risorse del PNNR e PNC.

Il CUP contraddistingue ciascun progetto, dal momento dell'approvazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse fino alla conclusione dei lavori e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo la chiusura del progetto. Il CUP si identifica con una stringa alfanumerica di 15 caratteri.

D.E.C.: Direttore dell'esecuzione del contratto nelle forniture e servizi.

D.L.: Direttore dei lavori.

D.U.R.C.: Documento Unico di Regolarità Contributiva.

D.U.V.R.I.: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

Ordine d'acquisto (O.d.A.): comunicazione scritta inviata dall'azienda al fornitore utilizzando il sistema informativo aziendale, in cui sono fissate sinteticamente le condizioni contrattuali pattuite (prezzo, termini di consegna e pagamento per la fornitura di un bene/servizio/lavoro).

Richiesta d'approvvigionamento (R.d.A.): richiesta da parte delle funzioni aziendali diretta ad acquisire un lavoro, una fornitura o un servizio, formulata utilizzando il sistema informativo aziendale. La R.d.A. per gli appalti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 costituisce atto equivalente alla Decisione di contrarre.

R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto.

Stazione Appaltante: i compiti che il Codice assegna alla Stazione Appaltante sono svolti in HydroGEA dal soggetto che è titolare di apposita procura che gli consente di assumere obbligazioni di spesa di importo almeno corrispondente al valore della prestazione da acquisire. Nello specifico, in base alle procure vigenti, i compiti che il Codice assegna alla Stazione Appaltante sono svolti: dal Consiglio di Amministrazione per appalti di valore stimato superiore a € 150.000,00 al netto dell'IVA; dal Direttore Generale per appalti di valore stimato pari o inferiore a € 150.000,00 al netto dell'IVA; dai procuratori speciali per appalti di valore stimato inferiore o uguale a € 50.000,00 al netto dell'IVA in relazione alle rispettive divisioni di competenza. I limiti di importo previsti si intendono automaticamente adeguati alle eventuali variazioni dei poteri di spesa delle procure, senza necessità di modifica del presente Regolamento.

Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali applicabili alle procedure sottosoglia

Il presente Regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture, il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie economiche individuate dall'art. 14 comma 2 del Codice e rientranti nell'ambito del settore speciale "Acqua" di cui all'art. 148 del Codice.

La disciplina del Regolamento è adottata in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e nel rispetto del principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, enunciati nel Titolo I, Parte I del Libro I del Codice.

Il Regolamento non si applica all'affidamento dei contratti pubblici che, pur presentando i presupposti per essere assoggettati all'applicazione del Regolamento, sono caratterizzati altresì da un interesse transfrontaliero certo. HydroGEA svolge una valutazione specifica al fine di stabilire se il contratto da affidare presenta interesse per operatori economici stabiliti in altri Stati, tenendo in considerazione:

- oggetto dell'appalto;
- importo stimato;
- caratteristiche tecniche dell'appalto;
- particolari caratteristiche del settore merceologico in questione;
- luogo geografico di esecuzione dell'appalto.

Per l'affidamento di contratti pubblici che presentano un interesse transfrontaliero certo, HydroGEA applica le procedure di scelta del contraente previste per i contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

Art. 2 Contratti estranei

Salve sopravvenienze normative, i contratti esclusi di cui all'art. 56 Codice, nei settori speciali, anche nel regime sopra soglia comunitaria, sono assimilati ai contratti estranei, stante il mancato richiamo dei contratti esclusi da parte dell'art. 141 Codice.

I "contratti estranei" sono disciplinati mediante apposita procedura interna della Stazione Appaltante, al fine di garantire la corretta spendita del denaro pubblico e, comunque, nel rispetto del principio del risultato, del migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo oltre che dei principi di legalità e concorrenza.

I "contratti estranei", ove possibile, sono oggetto di confronto competitivo tra più operatori economici e tale confronto è improntato alla ricerca del miglior rapporto qualità prezzo.

I "contratti estranei" non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al presente Regolamento è allegato un elenco indicativo di "contratti estranei".

Nel caso di individuazione di un “contratto estraneo” non previsto nell'allegato al Regolamento, il R.U.P. è tenuto a motivare in ordine all'estraneità dello stesso nella R.D.A..

I “contratti estranei” sono preceduti, in ogni caso, da una R.D.A..

Per i “contratti estranei” è prevista la nomina di un R.U.P., che assicura la rispondenza dell'acquisto a parametri di massimo ribasso o qualità/prezzo in termini di convenienza rispetto ad un sondaggio di mercato.

Il R.U.P. viene nominato dal Direttore Generale e, per gli appalti di servizi e forniture, svolge anche il ruolo di D.E.C., salvo il caso in cui il Direttore Generale provveda alla nomina di un soggetto diverso.

Il D.E.C. assicura la corretta esecuzione del contratto e rilascia il visto di regolarità tecnica per il pagamento del corrispettivo all'appaltatore.

Al momento della stipula del contratto, in ogni caso, HydroGEA acquisisce apposita autodichiarazione relativa alla presenza dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

Le verifiche sulle autodichiarazioni vengono svolte a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Nel primo anno di operatività del presente Regolamento, le verifiche a campione vengono svolte semestralmente, successivamente con periodicità annuale.

Il numero di autodichiarazioni da verificarsi viene stabilito con successivo provvedimento del Direttore Generale, anche avuto riguardo al numero di “contratti estranei” stipulati nel primo semestre di operatività del Regolamento. Nel medesimo provvedimento, si individua anche il criterio di selezione del campione.

In ogni caso, si procede alla verifica del possesso del D.U.R.C. da parte dell'operatore economico.

Art. 3 Procedura telematica

In conformità agli artt. 25 e 26 del Codice, HydroGEA utilizza una piattaforma di approvvigionamento digitale per l'espletamento delle procedure di affidamento.

Art. 4 Calcolo del valore dell'appalto e divieto di frazionamento

Per il calcolo del valore stimato dell'appalto si applica l'art. 14 Codice.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, Codice, nel disciplinare/lettera di invito o nel capitolato speciale deve essere prevista la facoltà della Stazione appaltante di avvalersi del quinto d'obbligo; il valore del quinto d'obbligo deve essere computato nel calcolo del valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, Codice, in quanto costituisce un'esemplificazione delle ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 120.

È vietato procedere al frazionamento artificioso delle prestazioni e degli importi oggetto di affidamento al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e del presente Regolamento e/o per sottoporre alla disciplina prevista dal Regolamento anche gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate dall'art. 14 Codice.

Art. 5 Durata dell'appalto, proroghe ed eventuali rinnovi

La durata del contratto di appalto deve essere determinata avuto riguardo unicamente alla tipologia di prestazione e alle esigenze della società.

La proroga contrattuale (o opzione di proroga) della durata del contratto è ammessa laddove espressamente prevista nei documenti di gara iniziali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 120, comma 10, Codice. In caso di proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara e nelle ipotesi di criterio del prezzo più basso, alle condizioni di mercato (indicate nei predetti documenti con clausole chiare, precise e inequivocabili) più favorevoli per la stazione appaltante. Quando la Stazione Appaltante ricorre alla seconda ipotesi indica le

stazioni appaltanti di riferimento, rispetto alla stessa tipologia di appalto, dalle quali trarre la media dei ribassi praticati al fine di ricavare, nel periodo oggetto di proroga, l'eventuale ribasso che sia più favorevole alla stazione appaltante. HydroGEA ha il diritto potestativo di richiedere all'appaltatore la prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni e per il periodo indicato nel contratto oppure alle nuove condizioni come definite dalle clausole chiare, precise e inequivocabili messe in gara. Non è possibile applicare alla proroga condizioni più favorevoli in mancanza della detta indicazione preventiva nei documenti di gara.

Il valore corrispondente al periodo di proroga contrattuale deve essere computato nel valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, Codice.

La durata della proroga contrattuale non può essere superiore rispetto alla durata originaria del contratto.

La proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, Codice, può essere applicata in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto e sia stata già indetta una nuova procedura anteriormente all'adozione del provvedimento di proroga tecnica. Tale proroga è consentita per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura o qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose o per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In caso di proroga tecnica, il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto; e non è possibile pattuire, nemmeno nell'originario Regolamento di gara, condizioni più favorevoli alla stazione appaltante.

Non è possibile procedere alla proroga tecnica laddove i prezzi, patti e condizioni del contratto originario siano sfavorevoli alla Stazione appaltante rispetto al mercato e in questo caso si effettua una procedura negoziata o un affidamento diretto.

In casi eccezionali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), Codice, è possibile prevedere un rinnovo, indicando nei documenti di gara, con clausole chiare, precise e inequivocabili, quali siano le specifiche parti, oltre alla protrazione temporale, da assoggettare a modifica (ad esempio, pagamenti e modalità di pagamento, cauzioni, modalità delle prestazioni, ecc.). In tale ipotesi, il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali alle nuove condizioni previste nel contratto.

Art. 6 Nomina e funzioni del Responsabile Unico di Progetto

HydroGEA, ai sensi dell'art. 141, comma 3, lett. b), Codice non è tenuta ad applicare le norme sul Responsabile Unico del Progetto né nel sopra soglia né nel sotto soglia, non essendo "amministrazione aggiudicatrice" ma "impresa pubblica". Tuttavia, ritiene, in autonomia, di operare seguendo i principi indicati dall'art. 15, Codice e dall'Allegato I.2., anche quanto al possesso delle specifiche caratteristiche, fermo restando che, in caso di diverse motivate esigenze, può essere nominato un R.U.P. esterno alla società.

Ferma restando la possibilità (in coerenza con il comma 2, secondo periodo, dell'art. 15 Codice) di nominare più Responsabili di fase che si occupino specificamente di una o più fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, a meno di motivate esigenze è nominato un unico R.U.P. per tutte queste fasi da parte dal Direttore Generale. In caso di nomina di un unico R.U.P. possono essere nominati dei Responsabili di Fase e le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del R.U.P.. Le disposizioni relative all'inquadramento contrattuale e ai requisiti di onorabilità e professionalità si applicano anche ai Responsabili di Fase.

Poiché il R.U.P. riveste, nei cantieri di lavoro, la posizione di Responsabile dei lavori è possibile nominare un Responsabile di Fase, anche esterno, unicamente per svolgere tale ruolo.

La nomina può avvenire o per effetto di un provvedimento di carattere generale riguardante settori di competenza, tipologie di contratti, fasce di importo o altre caratteristiche oppure mediante apposito atto, anche in deroga a tale precedente provvedimento generale.

Nel caso in cui non sia nominato in virtù di un provvedimento generale né di apposito atto, il R.U.P. coincide con il responsabile della divisione, se presente in organigramma, oppure con il responsabile dell'area nel cui ambito di competenza rientra il contratto.

Per gli appalti concernenti la competenza di più divisioni, il R.U.P. è individuato sulla base di un criterio di prevalenza avuto riguardo al valore dell'appalto.

Per gli appalti di particolare complessità, il ruolo di R.U.P. viene svolto dal Direttore Generale, salvo diverso specifico atto di nomina.

All'atto della selezione degli operatori economici o al momento dell'affidamento, il R.U.P. deve rilasciare una dichiarazione circa l'assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice e dell'art. 6 bis della L. 241/1990, impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante eventuali variazioni sul punto. Il R.U.P., in ogni caso, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità espressamente previsti nell'Allegato I.2 del Codice.

Le funzioni di R.U.P. devono essere svolte nel rispetto del Codice Etico aziendale nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da HydroGEA.

Il R.U.P., di regola, salve diverse motivate esigenze, è individuato tra i dipendenti della Stazione Appaltante assunti, anche a tempo determinato, con qualifica contrattuale pari o superiore all'ottavo livello. Il R.U.P., salve diverse motivate esigenze, è preferibilmente individuato nell'ambito della divisione/area nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare.

In caso di assenza temporanea del R.U.P. (ferie, malattia, ecc.), quest'ultimo può essere sostituito dal Direttore Generale oppure da altro dipendente qualificato indicato dal predetto Direttore Generale, anche su proposta del medesimo R.U.P.. Il R.U.P. ha l'onere di comunicare al Direttore Generale le procedure che necessitano di sostituzione durante l'assenza. In caso di assenza prolungata, il Direttore Generale sostituisce il R.U.P., nominando un soggetto diverso. In ogni caso, il meccanismo di sostituzione non è automatico, richiedendo sempre un provvedimento di individuazione esplicita.

Il R.U.P. assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'Allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi o soggetti specificamente indicati.

Il Responsabile Unico del Progetto è il soggetto deputato all'acquisizione del C.I.G. e ha la responsabilità della corretta gestione delle schede A.N.A.C. ad esso correlate.

I Responsabili di Fase sono nominati dal Direttore Generale, anche su proposta del R.U.P.. Il provvedimento di nomina contiene l'indicazione puntuale della procedura/procedure per le quali è effettuata la nomina, dei compiti assegnati al Responsabile di Fase e delle correlate responsabilità.

Art. 7 R.U.P. e Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

Per gli appalti di servizi e forniture il R.U.P., ove non diversamente disposto, svolge anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.).

Nelle ipotesi indicate al comma 4 dell'art. 7 dell'All. I.2., Codice, al comma 1 dell'art. 31 e all'art.32 dell'All. II.14, Codice [a) prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento; f) contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza] il Direttore Generale può motivatamente nominare un D.E.C. separato dal R.U.P..

Il R.U.P., quando non coincide con il D.E.C., controlla che il D.E.C. – tenuto conto dell'art. 39 dell'All. II.14, Codice in virtù del quale, per quanto non previsto nel Capo II delle forniture/servizi, all'esecuzione dei contratti di forniture/servizi si applicano le norme del Capo I dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili - assicuri la corretta esecuzione del contratto e, in particolare, tenga la contabilità necessaria caso per caso anche con modalità semplificate e curi l'eventuale verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, anche in corso di esecuzione della fornitura e servizio.

Quando il R.U.P. e il D.E.C. coincidono, le sopra citate funzioni vengono svolte dal R.U.P. in qualità di D.E.C..

Si applica, ove opportuno, avuto riguardo alla complessità dell'appalto e con atto di nomina espresso, l'art. 114, comma 7 del Codice, nominandosi un Direttore Operativo, fermo restando che l'autorizzazione al pagamento è a cura del R.U.P..

Il R.U.P. è responsabile del budget associato al contratto e in caso di accordo quadro è l'unico soggetto che può disporre la conclusione di contratti-accordi attuativi.

Art. 8 Procedure per l'affidamento e criterio di aggiudicazione

Fermo restando che HydroGEA può aderire a Convenzioni-accordi quadro stipulati da Enti terzi, qualora ritenuto economicamente conveniente per la società, per le procedure, le relative soglie di importo e il numero di operatori economici si richiama e si applica l'art. 50 comma 1, lettere a), b), c), d), e), Codice salva deroga espressa nel presente Regolamento. La soglia europea per i settori speciali è individuata dall'art. 14 comma 2, Codice e si ritiene aggiornata automaticamente anche nel presente Regolamento in caso di rideterminazione ad opera della Commissione Europea.

Per gli affidamenti di cui all'art. 50 comma 1, lettere c), d) ed e), Codice le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, Codice.

È possibile derogare alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, in caso di urgenza determinata da eventi imprevedibili o di forza maggiore, oltre che al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, ovvero per la tutela dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale e dell'ambiente.

In caso di urgenza, si può richiedere agli operatori economici con cui sono stati stipulati accordi quadro-contratti a scalare l'esecuzione delle prestazioni strettamente necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 140, Codice.

Art. 9 Requisiti degli operatori economici e verifiche

Ai sensi dell'art. 52 comma 1 Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti.

Tali dichiarazioni sono rese dall'operatore economico mediante iscrizione all'albo fornitori di HydroGEA.

Le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi del comma 1 del presente articolo vengono verificate a campione annualmente:

- entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di verifica, il Servizio Affari Generali, Legali, Gare, Approvvigionamenti e Protocollo procede ad individuare un campione di 20 operatori economici tra tutti quelli ai quali siano stati affidati contratti di importo fino a 40.000 euro compresi, da sottoporre a verifica;
- a tal fine, il Servizio Affari Generali, Legali, Gare, Approvvigionamenti e Protocollo ordina tutti gli affidamenti dell'anno secondo il valore economico imponibile dell'affidamento, dividendoli in due fasce di importo e selezionando all'interno di ciascuna fascia i primi cinque più bassi e i primi cinque più alti per un totale di 20 affidamenti:
 - a. fascia 1: 0,01 - 20.000,00;
 - b. fascia 2: 20.000,01 - 40.000,00.

Ove possibile, le verifiche vengono effettuate mediante il F.V.O.E.. In sede di iscrizione dell'operatore economico all'albo fornitori, si acquisisce la disponibilità dell'operatore economico ad autorizzare la Stazione appaltante all'accesso al F.V.O.E. nel caso in cui l'operatore economico sia individuato per le verifiche a campione.

Per le procedure di selezione del contraente di importo superiore a 40.000,00:

- il R.U.P. individua i requisiti di ordine speciale da richiedere all'operatore economico, i quali devono essere proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto. Si applica l'art. 100 Codice;
- per il tramite della piattaforma di e-procurement, si acquisisce il D.G.U.E. e ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento della procedura;
- si effettuano le verifiche sull'operatore economico per il tramite del F.V.O.E. prima dell'affidamento o dell'aggiudicazione. Le verifiche che non possono essere effettuate per motivi tecnici per il tramite del F.V.O.E., si effettuano con le modalità tradizionali.

Per le verifiche sui requisiti di partecipazione e qualificazione da effettuarsi sull'operatore economico si rinvia agli allegati della delibera n. 262 del 2023 dell'A.N.A.C. ed eventuali ss.mm.ii..

Art. 10 Principio di rotazione

La scelta dell'operatore economico a cui affidare l'appalto e degli operatori economici a cui richiedere preventivi o da invitare alla procedura negoziata viene effettuata dal R.U.P.; tale scelta è effettuata nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, Codice.

Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione. Le fasce sono le seguenti:

- per gli appalti di servizi e forniture:
 - o Fascia 1: 5.000,00 – 40.000,00;
 - o Fascia 2: 40.000,01 – 140.000,00;
 - o Fascia 3: 140.000,01 – fino a soglia comunitaria;
- per gli appalti di lavori:
 - o Fascia 1: 5.000,00 – 40.000,00;
 - o Fascia 2: 40.000,01 – 150.000,00;
 - o Fascia 3: 150.000,01 – 500.000,00;
 - o Fascia 4: 500.000,01 – 1.000.000,00;
 - o Fascia 5: 1.000.000,01 – fino a soglia comunitaria.

Si applicano le deroghe al principio di rotazione previste nei commi 4, 5, 6 dell'art. 49, Codice ossia:

- (comma 4) *“in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;
- (comma 5) *“per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”*;
- (comma 6) *“è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*.

Il comma 4 dell'art. 49 si applica anche all'interno della medesima fascia di rotazione.

Nel caso in cui gli operatori da invitare alla procedura negoziata vengano individuati mediante albo fornitori, il principio di rotazione è derogabile, altresì, quando:

- è esperita una manifestazione di interesse nei confronti di tutti gli operatori economici iscritti in quella determinata categoria di opere, settore merceologico oppure settore di servizi;
- sono inviati tutti gli operatori economici iscritti in quella determinata categoria di opere, settore merceologico oppure settore di servizi.

È vietato il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di applicare la deroga di cui al comma 6 dell'art. 49, Codice.

Art. 11 Selezione degli operatori economici

In caso di affidamento diretto, l'operatore economico a cui affidare direttamente o gli operatori economici a cui richiedere i preventivi può essere selezionato/possono essere selezionati sulla base dell'albo fornitori di HydroGEA nel rispetto del principio di rotazione di cui all'articolo precedente oppure anche a seguito di indagine di mercato (svolta in caso, ad esempio, di non adeguatezza degli iscritti in albi, necessità di esplorare un mercato più ampio, ecc.), secondo valutazioni motivate effettuate dal R.U.P..

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Stazione Appaltante, differenziate per importo e complessità dell'affidamento, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità.

L'esperimento di un'indagine di mercato volta all'acquisizione di una manifestazione di interesse/richiesta di preventivo, in caso di affidamento diretto, non consente di derogare al principio di rotazione, a meno che siano stati acquisiti altri due preventivi e gli stessi risultino meno vantaggiosi dal punto di vista del prezzo o del rapporto qualità prezzo rispetto a quello dell'affidatario uscente. La manifestazione di interesse/richiesta di preventivo può essere rivolta agli iscritti all'albo fornitori per una determinata categoria di opere, categoria merceologica, settore di servizi oppure al mercato.

La deroga è consentita altresì nell'ipotesi in cui la manifestazione di interesse/il preventivo sia presentato solo dall'affidatario uscente.

Per le procedure negoziate, gli operatori economici devono essere selezionati sulla base dell'albo fornitori di HydroGEA nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. precedente. Gli operatori economici possono essere selezionati in via residuale, anche a seguito di indagine di mercato.

L'indagine di mercato volta all'acquisizione di una manifestazione di interesse può essere motivatamente effettuata quando il numero di operatori economici validamente iscritti nella categoria di riferimento non sia sufficiente per l'esperimento della procedura oppure sia opportuno esplorare un mercato più vasto.

Il soggetto o i soggetti individuati mediante indagine di mercato, qualora non ancora iscritti all'albo fornitori di HydroGEA e come condizione necessaria per il perfezionamento del successivo affidamento nonché per la partecipazione alla procedura di gara, devono iscriversi all'albo fornitori della società.

Nel caso in cui il numero di operatori economici che ha presentato la manifestazione di interesse non risulti, comunque, sufficiente ad integrare il numero minimo legale, HydroGEA ha la facoltà di esperire la procedura negoziata con un numero di soggetti inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c), d), e), Codice ritenendosi che il mercato sia stato adeguatamente informato dell'intenzione di HydroGEA di procedere all'esperimento della procedura negoziata in quanto:

- l'albo fornitori è un elenco aperto, adeguatamente pubblicizzato, in cui qualunque operatore economico può iscriversi, se in possesso dei requisiti richiesti dallo specifico Regolamento di HydroGEA in materia;
- la richiesta di manifestazione di interesse viene pubblicata in conformità alle previsioni di legge e qualunque operatore economico può segnalarsi ed essere invitato, se in possesso dei requisiti richiesti,

oppure di integrare detto numero con altri operatori economici iscritti all'albo, individuati discrezionalmente dal R.U.P. nel rispetto del principio di rotazione.

La mancata iscrizione-segnalazione da parte di ulteriori operatori economici è indice della mancata presenza di operatori economici qualificati nel settore o interessati.

Qualora, a seguito di avviso di manifestazione di interesse, nessun operatore manifesti interesse nel termine assegnato, HydroGEA ha la facoltà di procedere all'affidamento diretto.

L'indagine di mercato esperita mediante pubblicazione di un avviso e volta all'acquisizione di una manifestazione di interesse deve essere pubblicata per almeno otto giorni naturali e consecutivi.

Art. 12 Criteri per la selezione degli operatori economici nelle procedure negoziate

Nel caso di ricorso all'albo fornitori, il R.U.P., nel rispetto del principio di rotazione previsto all'art. 10, avuto riguardo all'oggetto dell'appalto e al quadro economico/importo del medesimo, seleziona discrezionalmente gli operatori economici da invitare alla procedura con criteri oggettivi, quali ad esempio:

- ricorso a uno o più criteri automatizzati previsti dalla piattaforma di e-procurement;
- esperimento di manifestazione di interesse nei confronti degli operatori economici iscritti in quella determinata categoria/e di opere, categoria merceologica oppure settore di servizi;
- invito a tutti gli operatori iscritti in quella determinata categoria/e di opere, categoria merceologica oppure settore di servizi.

Nel caso di esperimento di indagine di mercato mediante manifestazione di interesse/avviso di avvio dell'indagine di mercato, se è previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, sia nel caso in cui si tratti di un'indagine di mercato esperita nei confronti di soggetti iscritti all'albo fornitori, sia nel caso in cui si tratti di un'indagine di mercato rivolta al mercato.

L'individuazione dei criteri, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato II.1, art. 3 comma 4, Codice rientra nella discrezionalità del R.U.P..

Art. 13 Affidamento diretto

L'affidamento diretto, di regola, è preceduto da una valutazione comparativa tra tre preventivi, effettuata sulla piattaforma di e-procurement di HydroGEA.

È consentito l'affidamento diretto senza previa valutazione comparativa di preventivi nei seguenti casi:

- a) per gli appalti di valore stimato al netto dell'IVA, inferiore ad € 40.000,00;

-
- b) per gli appalti di lavori di valore stimato al netto dell'IVA inferiore a € 150.000,00 la cui esecuzione richiede un elevato grado di specializzazione debitamente motivata;
 - c) per gli appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di valore stimato al netto dell'IVA, inferiore a € 140.000,00 la cui esecuzione richiede un elevato grado di specializzazione debitamente motivata;
 - d) per gli appalti di servizi e forniture di valore stimato netto dell'IVA, inferiore a € 140.000,00 di difficile reperimento sul mercato;
 - e) per gli appalti di servizi di valore stimato al netto dell'IVA inferiore a € 140.000,00 di carattere strettamente fiduciario;
 - f) per gli appalti di lavori riguardanti l'eliminazione di interferenze tra reti gestite da HydroGEA e sovrastrutture stradali gestite da altri Enti o Società caratterizzati dall'urgenza espressa per iscritto dalla Stazione Appaltante terza e ove la presenza di più appaltatori nel cantiere aggravi la gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Nei casi di cui al comma precedente, il R.U.P., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, indica nella R.D.A. o in un allegato alla medesima, l'operatore economico a cui affidare direttamente la prestazione, fornendo congrua e adeguata motivazione, purché il soggetto individuato sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La valutazione comparativa di preventivi non è una procedura ad evidenza pubblica, fermo restando che tale valutazione deve essere condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

La richiesta di preventivo con la quale sono consultati gli operatori economici deve contenere almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
- b) l'importo presunto della prestazione a base della valutazione comparativa di preventivi con esclusione dell'IVA di legge. L'importo non è un elemento essenziale: trattandosi di un affidamento diretto, non è necessario individuare una "base d'asta", purché sia esattamente indicato quanto sub a);
- c) le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
- d) il termine di presentazione delle risposte e il periodo di validità delle stesse. Il termine di presentazione delle risposte viene stabilito di volta in volta, avuto riguardo alla prestazione oggetto di affidamento e alla complessità di eventuali prescrizioni tecniche;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e il luogo di consegna/svolgimento della prestazione;
- f) la specificazione che trattasi di valutazione comparativa di preventivi informale e, come tale, non vincola in alcun modo la Società ad affidare la prestazione né trasforma l'affidamento diretto in procedura negoziata;
- g) i requisiti richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al loro possesso;
- h) negli appalti di lavori, di servizi diversi da quelli di natura intellettuale e di fornitura con posa in opera, salvo sopravvenienze normative, l'indicazione del CCNL e il calcolo dei costi della manodopera;
- i) l'indicazione dei termini di pagamento;
- j) la richiesta di accedere al sito internet della Società e prendere visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione, con la specificazione che la presentazione dell'offerta è subordinata alla completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.

In caso di affidamento diretto, salve sopravvenienze normative, non si applica l'art. 57 Codice.

Alla richiesta di preventivo possono essere allegate delle specifiche tecniche o documentazione progettuale equivalente. Di regola, l'operatore economico restituisce sottoscritte digitalmente alla Stazione appaltante richiesta di preventivo e specifiche tecniche o documentazione progettuale equivalente al fine dell'integrale accettazione delle condizioni ivi previste.

L'individuazione dell'affidatario della prestazione oggetto di una valutazione comparativa di preventivi avviene da parte del R.U.P., che propone l'affidamento alla Stazione appaltante nel rispetto della procedura aziendale a tal fine prevista. La richiesta dei preventivi consente di verificare i prezzi di mercato e l'affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore ma anche di altri elementi individuati in base all'oggetto del contratto.

L'esame delle risposte pervenute a seguito di valutazione comparativa di preventivi deve avvenire successivamente al termine ultimo fissato per la loro presentazione e attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di HydroGEA. Al fine della semplificazione degli adempimenti, verrà unicamente verificata la documentazione amministrativa correlata al migliore preventivo.

Ove necessario, è possibile richiedere agli operatori economici chiarimenti ed integrazioni della documentazione presentata mediante la piattaforma di e-procurement. Trattandosi di un affidamento diretto, non si applicano i termini di cui all'art. 101 Codice.

In caso di affidamento diretto, non trattandosi di procedura ad evidenza pubblica, non si procede con le comunicazioni di cui all'art. 90 Codice.

Il contratto stipulato all'esito di un affidamento diretto:

- per gli appalti di valore inferiore o pari a 40.000,00, consiste nell'ordine, sottoscritto per la Stazione Appaltante dal procuratore o dal Direttore Generale, contenente il richiamo all'offerta/preventivo presentato dall'operatore economico;
- per gli appalti di valore superiore a 40.000,00 e inferiore o uguale a 140.000,00 per i servizi e le forniture o a 150.000,00 per i lavori, consiste nello scambio tra l'ordine e un documento di accettazione dell'affidamento.

L'ordine è sottoscritto dalla Stazione Appaltante dal procuratore o dal Direttore Generale, il documento di accettazione è sottoscritto da un soggetto legittimato a rappresentare l'operatore economico. Nel caso in cui il potere di sottoscrizione non risulti dalla Visura della CCIAA, l'operatore economico è tenuto ad allegare la procura dalla quale risulti il potere di sottoscrizione.

Art. 14 Procedura negoziata

La selezione degli operatori economici è disciplinata dagli artt. 11 e 12.

La lettera di invito e gli eventuali allegati devono contenere almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
- b) l'importo a base di gara massimo previsto con esclusione dell'IVA di legge;
- c) negli appalti di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale e nelle forniture con posa in opera, salvo sopravvenienze normative, il CCNL applicato e il costo della manodopera;
- d) le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
- e) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- h) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
- i) l'eventuale clausola che preveda la possibilità per la Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- j) la misura delle penali;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al loro possesso;

m) la richiesta di accedere al sito internet della Società e prendere visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione, con la specificazione che la presentazione dell'offerta è subordinata alla completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte, ferma restando la sua adeguatezza rispetto a quanto richiesto, non può essere inferiore a otto giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione della lettera di invito mediante posta elettronica certificata per mezzo della piattaforma di e-procurement, salvo il caso di urgenza, adeguatamente motivato dal R.U.P., in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni.

Art. 15 Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice

Il Seggio di Gara opera nell'ambito delle procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso e può essere nominato con riferimento a tutti o parte degli affidamenti da svolgere. Il Presidente del Seggio di Gara è, di regola, il R.U.P., salvo che venga nominato un Responsabile della fase di affidamento.

Il Seggio di Gara, salve eccezioni motivate, è composto da tre componenti:

- il Presidente;
- il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Gare, Approvvigionamenti e Protocollo;
- un addetto al Servizio Affari Generali, Legali, Gare, Approvvigionamenti e Protocollo, nello specifico è nominato un addetto con esperienza/competenze in ambito giuridico-economico.

Uno dei componenti, diverso dal Presidente, svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Prima dell'inizio delle operazioni di gara, viene acquisita la dichiarazione relativa all'assenza di incompatibilità/conflicto di interessi dei componenti del Seggio di Gara. L'assenza di incompatibilità/conflicto di interessi può essere regolarmente acquisita anche nell'ambito della prima seduta di gara, prima dell'inizio delle operazioni di gara.

In caso di deroga o di assenza di uno dei soggetti sopra indicati, il Direttore Generale procede alla nomina del Seggio di Gara.

Il Seggio di Gara è l'organo deputato alla verifica delle offerte e procede, se necessario, al soccorso istruttorio ex art. 101 Codice; rientrano nella competenza del Presidente del Seggio di Gara quando coincide con il R.U.P.: i provvedimenti di ammissione e di esclusione degli operatori economici e la formulazione della proposta di aggiudicazione. Nel caso in cui il Presidente del Seggio non coincida con il R.U.P., per il provvedimento di esclusione vengono inviati gli atti al R.U.P..

Nel caso in cui il R.U.P. non abbia il potere di impegnare la società nei confronti di terzi, l'atto di esclusione viene sottoscritto anche dal Direttore Generale.

Il R.U.P. può assumere la veste di componente-Presidente del Seggio di Gara e/o componente-Presidente della Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice viene nominata dal Direttore Generale, su proposta del R.U.P., dopo la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta. In caso di impedimento o assenza del Direttore Generale la nomina viene effettuata, eccezionalmente e se trattasi di procedura indifferibile, dal Consiglio di Amministrazione.

La Commissione Giudicatrice è composta di regola da tre componenti, salve situazioni di particolare complessità per cui il numero può essere elevato a cinque. I componenti sono individuati tra i dipendenti di HydroGEA sulla base della specifica esperienza maturata nell'ambito della tipologia di appalto oggetto di valutazione. Nel caso in cui non vi siano dipendenti in possesso di adeguata esperienza professionale, HydroGEA individua i commissari ricorrendo al personale di un'altra società operante nell'ambito del servizio

idrico integrato oppure dei Comuni Soci. In via residuale, motivatamente, HydroGEA può rivolgersi al mercato ricercando professionisti o docenti in possesso di adeguata esperienza professionale.

L'esperienza professionale è desunta dal curriculum vitae, tenendo conto anche degli anni di esperienza in un determinato settore anche al di fuori della società e in differenti posizioni. I componenti della Commissione Giudicatrice devono accettare l'incarico entro cinque giorni dalla designazione e devono rilasciare apposita dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità/conflicto di interesse.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente art. in ordine a individuazione, funzionamento e incompatibilità della Commissione, si rinvia all'art. 93 ed all'art. 51, Codice.

In caso di gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lo scrutinio delle offerte amministrative pervenute viene svolto dal Seggio di Gara che valuta la documentazione prodotta dai concorrenti e il cui Presidente, qualora anche R.U.P., determina le relative ammissioni ed esclusioni. La Commissione Giudicatrice provvede all'apertura delle offerte tecniche.

Valutata la documentazione tecnica ed assegnati i relativi punteggi, la lettura dei punteggi assegnati e l'apertura delle offerte economiche, vengono effettuate congiuntamente dalla Commissione Giudicatrice e dal Seggio di Gara, salva diversa indicazione negli atti di gara.

Al termine dei lavori, il Presidente della Commissione Giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione.

L'adozione del provvedimento di aggiudicazione è subordinata al buon esito della verifica di anomalia, effettuata al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 110 Codice, e delle verifiche di legge.

In caso di gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 110 Codice e sia necessario procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la congruità dell'offerta è verificata dal R.U.P. eventualmente con il supporto della Commissione Giudicatrice.

Ai fini della prevenzione della corruzione i componenti del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice segnalano immediatamente all'Organismo di Vigilanza di HydroGEA, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di HydroGEA, e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, soggetti interni a HydroGEA e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

L'apertura delle buste virtuali e le altre operazioni di gara vengono svolte in seduta riservata, ritenuto che l'esperimento della procedura in modalità telematica -oltre a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente e a garantire l'integrità e l'immodificabilità delle offerte- assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dai soggetti preposti e/o da un segretario.

Art. 16 Verifica delle offerte anormalmente basse

Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie europee che non presentano un interesse transfrontaliero certo, HydroGEA, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 Codice, prevede negli atti di gara se si procede o meno all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il primo comma non si applica agli affidamenti diretti. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di cui al comma 1, HydroGEA indica negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2, Codice.

Art. 17 Aggiudicazione

L'organo competente della stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione da parte del R.U.P. o del Presidente della Commissione Giudicatrice e dell'espletamento delle verifiche di legge sull'operatore economico, ai sensi dell'art. 16, comma 5, Codice provvede all'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Si applicano i commi 8, 9, 10 dell'art. 17 Codice.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 Codice, negli affidamenti effettuati con le procedure di cui al presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. termine di stand still sostanziale) previsto dall'art. 18, comma 3, del medesimo Codice

Art. 18 Garanzie e polizze assicurative

Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 53 Codice.

In ogni caso, la garanzia provvisoria non può essere richiesta per gli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e per gli appalti aventi ad oggetto compiti di supporto al R.U.P..

Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, di regola, non è richiesta la garanzia definitiva. Quando motivatamente richiesta, la garanzia definitiva è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale. La necessità di richiedere tale garanzia deve essere valutata dal R.U.P., tenuto conto della tipologia e della natura delle prestazioni.

Per le altre procedure di scelta del contraente (fino a concorrenza della soglia comunitaria), di regola, è richiesta la garanzia definitiva. In casi debitamente motivati, è facoltà della Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta la garanzia definitiva è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale.

Per gli appalti sotto soglia, alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, Codice e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, Codice.

HydroGEA ha la facoltà di inserire nei documenti di gara eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia di prestazione da eseguire nonché fideiussioni a garanzia degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore per cui il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice.

Art. 19 Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del Codice, il contratto per gli affidamenti di cui al presente Regolamento è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Il contratto deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche, l'indicazione dei codici CIG e CUP (quest'ultimo ove acquisito);
- b) l'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali;
- c) la garanzia definitiva (se richiesta);
- d) le condizioni di esecuzione della prestazione;
- e) l'indicazione della data di avvio della prestazione o il rimando alla sottoscrizione del verbale di avvio;

- f) la durata della prestazione, nonché i termini intermedi nel caso di contratti ad esecuzione continuata e periodica;
- g) le modalità di pagamento;
- h) i conti correnti bancari sui quali saranno effettuati i pagamenti;
- i) la misura delle penali;
- j) l'obbligo di attenersi al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione e di Gestione aziendale;
- k) le specificazioni necessarie alla risoluzione del contratto sia sul piano civilistico (casi relativi alla clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere) che pubblicistico.

Ai fini del D.P.R. n. 131/1986 la registrazione dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture stipulati da HydroGEA in forma di scrittura privata è dovuta in caso d'uso, salvo diversa espressa richiesta della stazione appaltante.

Per il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto, si rinvia all'allegato I.4., Codice. L'imposta di bollo deve essere corrisposta con modalità telematica secondo quanto previsto dal provvedimento del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate, a cui si rinvia.

Art. 20 Obbligo di pubblicazione

Gli atti relativi alle procedure di cui al presente Regolamento devono essere pubblicati sul sito web della Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice. Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si pubblicano la composizione della Commissione Giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti.

Art. 21 Rinvio alla normativa generale

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale in vigore e, in particolare, al Codice dei Contratti nelle parti applicabili a HydroGEA, nonché alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti di cui alla legge n. 241/1990. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. Si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Modello di Organizzazione e Gestione di HydroGEA redatto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, al Codice Etico, agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 nonché al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Allegato: Elenco indicativo di appalti estranei

ELENCO SERVIZI E LAVORI ESTRANEI

- 1) Servizi di disinfestazione e derattizzazione;
- 2) Servizi di manutenzione hardware e macchine per ufficio;
- 3) Servizi di noleggio hardware e macchine per ufficio;
- 4) Servizi di noleggio automezzi (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- 5) Servizio di vigilanza e sorveglianza;
- 6) Servizi di pulizia;
- 7) Servizi di lavaggio e sanificazione automezzi;
- 8) Servizi di pubblicità e pubblicità legale, comunicazione, informazione e promozione (esclusa la comunicazione all'utenza da piano di ambito);
- 9) Servizi di stampa, tipografici di riproduzioni eliografiche e fotografiche (se diversi dalla stampa bollette);
- 10) Servizi di telefonia e telecomunicazioni (ad esclusione del servizio dati per il telecontrollo degli impianti);
- 11) Servizi di addestramento e formazione professionale;
- 12) Servizi sostitutivi di indennità mensa e ticket restaurant;
- 13) Servizi assicurativi, bancari e finanziari;
- 14) Servizi di traslochi;
- 15) Servizio di facchinaggio;
- 16) Servizi di postalizzazione (se diversi dal recapito delle bollette);
- 17) Servizi di somministrazione di lavoro interinale;
- 18) Servizi di manutenzione impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. per le sedi (escluso gli impianti di produzione);
- 19) Lavori edili e di impianti elettrici per le sedi;
- 20) Lavori termici e di condizionamento per le sedi;
- 21) Servizio di informazioni commerciali per la valutazione della solvibilità e della garanzia di affidabilità (rating) di gestione e recupero credito (se diverso da quello di riscossione coattiva) e di accesso alle informazioni al cliente;
- 22) Servizi legali e/o di assistenza giuridico-amministrativa-notarile;
- 23) Servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, RSPP;
- 24) Servizi di consulenza del lavoro e paghe;
- 25) Servizi di consulenza fiscale;
- 26) Servizi per il welfare aziendale;
- 27) Servizi di consulenza gestionale, tenuta libri contabili, revisione contabile;
- 28) Servizi di catering;
- 29) Servizi di medicina (medicina del lavoro);
- 30) Servizi di consulenza informatica su software gestionali;
- 31) Servizi di manutenzione e riparazione di macchine operatrici semoventi;
- 32) Servizio di agenzie di viaggio per trasferte dipendenti;
- 33) Acquisti-Abbonamenti a giornali e/o riviste anche informatiche e servizi di formazione;
- 34) Servizi di segreteria telefonica o centralino telefonico;
- 35) Servizi di comunicazione;
- 36) Servizi professionali relativi alle attività Tecnico – Catastali – Urbanistiche;
- 37) Servizi di igienizzazione bagni;
- 38) Lavori inerenti alla realizzazione di impianti antiintrusione;
- 39) Lavori di realizzazione di reti e impianti di telecomunicazioni e trasmissioni dati (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.).

ELENCO FORNITURE ESTRANEE

- 1) Fornitura di cancelleria e toner stampanti;
- 2) Fornitura hardware e materiali accessori;
- 3) Fornitura di macchine per l'ufficio;
- 4) Fornitura di software;
- 5) Fornitura per l'arredamento di uffici;
- 6) Dispositivi telefonici;
- 7) Fornitura di carburante;
- 8) Fornitura di accessori minimi per mezzi vari (lampadina, tappetino, coprisedili etc.);
- 9) Fornitura di sistemi di pesatura veicoli;
- 10) Fornitura di presidi medici
- 11) Fornitura e installazione di: impianti anti intrusione, impianti termici, impianti di condizionamento, caldaie, impianti di videosorveglianza etc.;
- 12) Fornitura prodotti per la pulizia, sapone, carta igienica, ecc.
- 13) Fornitura di strenne e oggetti di modesto valore (es. targhe di pensionamento, ecc.) per i dipendenti.